

## **Guida essenziale per l'Assegno unico per i nuclei familiari (DDL1892) con una correlata analisi di legittime incertezze- Giugno 2021**

Con il decreto legge volto a rendere immediatamente operativa la misura dell'Assegno Unico per i nuclei familiari dal prossimo 1° luglio, l'Assegno Unico debutterà come misura unica di sostegno per i lavoratori autonomi e i disoccupati che, ai sensi della disciplina vigente, non hanno accesso agli attuali assegni familiari (ANF).

**L'estensione della misura ai lavoratori dipendenti è, invece, prevista da gennaio 2022, anche se, per questa categoria di lavoratori, è comunque previsto - nell'immediato - l'aumento dell'importo erogato a titolo di ANF.**

Si tratta, dunque, di una fase transitoria, che servirà a gettare le basi per l'avvio della misura che entrerà a pieno regime, per tutte le famiglie, dal 2022, dopo l'approvazione dei decreti delegati attuativi previsti dalla legge 1 aprile 2021, nl 46.

**L'assegno "ponte"** Tale assegno spetta ai soli nuclei che non possiedono i requisiti per accedere agli assegni al nucleo familiare già in vigore (L'ANF tradizionale, invece, continuerà ad essere corrisposto alle famiglie di lavoratori dipendenti e assimilati). Per accedere all'assegno, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso di un ISEE inferiore a 50 mila euro annui lordi. Inoltre, il richiedente deve possedere uno dei seguenti requisiti: essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea o suo familiare titolare del diritto di soggiorno; essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea, in possesso, però, del permesso di soggiorno UE di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o di ricerca, di durata almeno semestrale; essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia; essere domiciliato o residente in Italia e avere figli a carico (sino al compimento del diciottesimo anno di età); essere residente in Italia da almeno 2 anni, anche non continuativi, oppure essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

L'assegno viene corrisposto per ciascun figlio minore in base al numero dei figli stessi e alla situazione economica della famiglia attestata dall'ISEE. Gli importi risultano decrescenti al crescere del livello dell'ISEE.

**Per chi ha due o più figli** . Qualora nel nucleo familiare sino presenti più di due figli, l'importo unitario di ciascun figlio minore viene maggiorato del 30% e per ciascun figlio minore con disabilità, inoltre, gli importi sono maggiorati di 50 euro.

Il beneficio medio riferibile alla misura per il periodo che va dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021 è pari a 1.056 euro per nucleo e 674 euro per figlio. Il beneficio decorre dal mese di presentazione della domanda.

Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, sono corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021.

L'assegno è compatibile con il Reddito di cittadinanza e con la fruizione di eventuali misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni e dai Comuni.

A decorrere dal 1° luglio 2021 (e fino al 31 dicembre 2021), gli importi mensili dell'assegno per il nucleo familiare già in vigore sono maggiorati: di 37,5 euro per ciascun figlio, in favore dei nuclei familiari fino a due figli; di 55 euro per ciascun figlio, in favore dei nuclei familiari con almeno tre figli.

La misura, ricordiamo, è stata introdotta dalla Legge di bilancio 2021 e legata al Family Act prevede un'erogazione mensile suddivisa per vari importi, spettante alle famiglie con figli minorenni e maggiorenni a carico. La misura sostituirà con i tempi necessari ad armonizzare i sussidi frammentati esistenti ad oggi, come il bonus bebè e gli assegni al nucleo familiare. E dunque in questo periodo coperto dalla misura ponte fino al 2022, anche coloro che non percepiscono assegni al nucleo familiare, quindi autonomi e disoccupati, godranno del sussidio. Se nel nucleo sono presenti più di due figli, l'importo unitario per ciascun figlio minore viene maggiorato del **30%** per ciascun figlio minore con disabilità gli importi sono maggiorati di **50 euro**. Il beneficio medio riferibile alla misura per il periodo che va dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021 è pari a **1.056 euro per nucleo e 674 euro per figlio**.

### **Ripartizione tra coniugi**

L'assegno è ripartito in pari misura tra i genitori, ovvero, in loro assenza, viene erogato a chi esercita la responsabilità genitoriale. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto, l'assegno, in mancanza di accordo, è ripartito in pari misura tra i genitori.

**Le domande per l'erogazione** dell'assegno unico dovranno essere presentate telematicamente secondo le indicazioni che verranno fornite dall'INPS entro il 30 giugno 2021.

Si potrà accedere direttamente dalla propria area personale del sito dell'Istituto tramite SPID o PIN assegnato dall'INPS. In alternativa, la richiesta, potrebbe essere presentata tramite il numero verde INPS o tramite CAF.

**Pagamento** L'erogazione dell'assegno avviene tramite accredito sul conto corrente. L'unica eccezione è rappresentata da coloro che fruiscono del reddito di Cittadinanza, per i quali l'assegno viene erogato come quota aggiuntiva sulla carta RdC.

<https://www.leggioggi.it/2021/06/05/assegno-unico-famiglia-1-luglio/>

[https://www.leggioggi.it/wp-content/uploads/2021/05/Assegno-unico\\_importi-da-luglio-2021-per-chi-non-percepisce-gli-Anf.pdf](https://www.leggioggi.it/wp-content/uploads/2021/05/Assegno-unico_importi-da-luglio-2021-per-chi-non-percepisce-gli-Anf.pdf)

Dubbi da approfondire :

Secondo una simulazione effettuata recentemente dal Gruppo di lavoro Arel/Feg/Alleanza per l'infanzia l'assegno rischia in alcuni casi un 'taglio' dell'importo rispetto ai 250 euro. L'assegno - come credito di imposta o accredito mensile - ingloberà le agevolazioni attualmente esistenti e sarà legato all'Isee. Secondo lo scenario prospettato l'80% delle famiglie italiane prenderebbe 161 euro al mese per ogni figlio minore e 97 per ogni figlio under 21. Il calcolo è legato alla considerazione secondo cui 8 famiglie su 10 hanno un'Isee lordo sotto i 30 mila euro. L'importo dell'assegno diminuisce se si alza l'Isee: per un Isee sopra i 52 mila euro, il contributo scende a 67 euro mensili per i figli minori e a 40 euro per i figli maggiorenni ma di età inferiore ai 21 anni. Il quadro favorirebbe autonomi e incapienti, categorie oggi escluse dagli assegni famigliari. Risulterebbero sfavoriti i lavoratori dipendenti: 1,35 milioni di famiglie perderebbero in media 381 euro all'anno. Per tamponare questa disparità, si sottolinea, occorrono 800 milioni in più all'anno. Ricordiamo che l'assegno unico deve in un prossimo futuro sostituire Detrazioni fiscali per figli a carico (inclusa quella al quarto figlio); • Assegno per il nucleo familiare (o Anf); • Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori; • Assegno di natalità; • Premio alla nascita; • Fondo di sostegno alla natalità. E' mia opinione che i trasferimenti monetari a favore dei nuclei con figli rappresentino

solo un tassello, importante ma non unico, per la realizzazione delle finalità di fondo di una politica di sostegno della genitorialità e di incentivo alla natalità. Tali finalità devono infatti trovare anche in altri strumenti ed istituti (politiche di parità, politiche di conciliazione, offerta di servizi educativi quali ad esempio il piano nidi; l'estensione del tempo pieno nella scuola dell'obbligo e il servizio mensa) un supporto indispensabile. Di ciò si deve tenere conto nella programmazione delle risorse da destinare a ciascuna di queste componenti. Nel caso, ad esempio, di figli con disabilità nel limite del possibile sostegno aggiuntivo in tali situazioni - va considerata la presenza e/o adeguatezza di altri istituti di sostegno alle famiglie già esistenti come per esempio il Fondo per i Caregiver istituito e già finanziato ma non operativo a sistema. Si rileva, che la Legge delega non prevede stanziamenti ad hoc per attività di monitoraggio e valutazione della misura. Sarebbe auspicabile evitare un ennesimo organismo di monitoraggio e valutazione, rimandando tale importante attività ai già costituiti Osservatorio Nazionale per l'Infanzia e l'Adolescenza e Osservatorio Nazionale per la Famiglia.

Un aspetto da modificare è senz'altro la relazione tra Assegno unico e Rdc ,poiché la Legge delega prevede (Art.1 lett. d): "L'assegno di cui al comma 1 è pienamente compatibile con la fruizione del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ed è corrisposto congiuntamente ad esso con le modalità di erogazione del reddito di cittadinanza. *Nella determinazione dell'ammontare complessivo si tiene eventualmente conto della quota del beneficio economico del reddito di cittadinanza attribuibile ai componenti di minore età presenti nel nucleo familiare, sulla base di parametri della scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 4 del 2019*" Mentre per le altre famiglie l'assegno si aggiunge al reddito familiare complessivo, nel caso dei più poveri, e per questo beneficiari di RdC (che sostituisce reddito assente per soddisfare bisogni essenziali e non ha obiettivi di sostegno alla genitorialità o di valorizzazione della presenza di figli), invece dal RdC debba venir sottratta la quota parte destinata ai minori per essere sostituita dall'AUUF. Nel momento in cui alle famiglie si riconosce un sostegno economico aggiuntivo al reddito disponibile qualunque esso sia, operare una sostituzione tra RdC e AUUF nel caso di figli minorenni appare un atteggiamento punitivo e creatore di iniquità. Della fruizione del Rdc si deve quindi tenere conto nel momento della definizione della condizione economica ai fini dell'AUUF, senza alcuna decurtazione del Rdc.

Ma sappiamo bene che il reddito di cittadinanza dovrà essere modificato perché ha creato degli evidenti abusi. E questo problema se ne trascina dietro un altro : mentre per le altre famiglie l'assegno si aggiunge al reddito familiare complessivo, nel caso dei più poveri, e per questo beneficiari di RdC (che sostituisce reddito assente per soddisfare bisogni essenziali e non ha obiettivi di sostegno alla genitorialità o di valorizzazione della presenza di figli), invece dal RdC debba venir sottratta la quota parte destinata ai minori per essere sostituita dall'Assegno unico . Nel momento in cui alle famiglie si riconosce un sostegno economico aggiuntivo al reddito disponibile qualunque esso sia, operare una sostituzione tra RdC e Assegno unico nel caso di figli minorenni appare un atteggiamento punitivo e creatore di iniquità. Della fruizione del Rdc si deve quindi tenere conto nel momento della definizione della condizione economica ai fini dell'AUUF, senza alcuna decurtazione del Rdc.

Come si finanzia il nuovo Assegno unico familiare : Come in tutte le leggi di spesa si prevede la clausola di salvaguardia che richiede attenzione agli aspetti amministrativi e organizzativi. La raccolta delle informazioni necessarie per effettuare l' assegno riformato al posto delle prestazioni vigenti bisogna chiarirle bene perché ad oggi non sono a disposizione in modo completo le informazioni necessarie. È quindi essenziale un coordinamento tra Agenzia delle entrate e Inps per la gestione delle informazioni rilevanti e la loro messa a disposizione tempestiva ai beneficiari dell'assegno. Come si finanzia : è una contribuzione sociale vigente e quindi l'istituto degli assegni

al nucleo familiare è finanziato, in parte, con una contribuzione sociale di 0,68 punti percentuali a carico del datore di lavoro, il cui gettito è stimato in circa 2 miliardi. Ma è ovvio che destino di questa contribuzione dopo la riforma, che la natura universale dell'Assegno Unico rende tale fonte di finanziamento obsoleta. Una soluzione possibile sarebbe la fiscalizzazione di tale contribuzione a carico del bilancio generale delle AP, nell'ambito di provvedimenti, auspicabili, di riduzione del costo del lavoro che comunque dovrà ma in futuro essere realizzata. si potrebbe eventualmente prevedere l'introduzione di una forma di contribuzione sociale speciale a carico dei redditi di lavoro autonomo, che, come ricordato, traggono, relativamente, i vantaggi più ampi dalla riforma dell'Assegno Unico . La misura di questa contribuzione aggiuntiva dovrebbe naturalmente essere proporzionata al peso di quella attualmente in vigore per il lavoro dipendente. Il Gruppo ritiene tuttavia che la soluzione della fiscalizzazione rappresenti l'esito più razionale di questo aspetto del finanziamento. Il grande vantaggio della fiscalizzazione, rispetto alla soluzione contributiva, sta nel fatto che in questo modo l'intera collettività - compresi i pensionati, una categoria peraltro finora più protetta delle altre dalle conseguenze della crisi economica - viene chiamata a partecipare al costo dei figli, non solo i lavoratori.